



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 91/14/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. n. 46/DDA/LC – btdigg.org)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'articolo 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'articolo 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/123, pervenuta in data 15 luglio 2014 (prot. n. DDA/0000907), è stata segnalata dalla FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale) in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Warner Music Italia Srl, Universal Music Italia Srl e Sony Music Entertainment Italy SpA, detentrici dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet btdigg.org, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra cui sono specificamente indicate le seguenti:
 - *“Ligabue | Arrivederciostro”*, alla pagina internet
[http://btdigg.org/search?info_hash=3ae8f7d4f39162bc4f1bce6b4a807530d7096772&q=Ligabue | Arrivederciostro](http://btdigg.org/search?info_hash=3ae8f7d4f39162bc4f1bce6b4a807530d7096772&q=Ligabue+Arrivederciostro);
 - *“Laura Pausini | Inedito”*, alla pagina internet
[http://btdigg.org/search?info_hash=bf1fd1a9463fd6022ccab86f0019db9edc83ebf4&q=Laura Pausini | Inedito](http://btdigg.org/search?info_hash=bf1fd1a9463fd6022ccab86f0019db9edc83ebf4&q=Laura+Pausini+Inedito)
 - *“Max Pezzali | Max 20”*, alla pagina internet
[http://btdigg.org/search?info_hash=8acc60788b88ed28c52ae76830848af4a2ca8a7d&q=Max Pezzali | Max 20](http://btdigg.org/search?info_hash=8acc60788b88ed28c52ae76830848af4a2ca8a7d&q=Max+Pezzali+Max+20);
 - *“Vasco Rossi | L'altra metà del cielo”*, alla pagina internet
[http://btdigg.org/search?info_hash=a44481b671c81dc0d325a7d45907787a76065ac9&q=Vasco Rossi | L'altra metà del cielo](http://btdigg.org/search?info_hash=a44481b671c81dc0d325a7d45907787a76065ac9&q=Vasco+Rossi+L'altra+metà+del+cielo);
 - *“Vasco Rossi | Vivere o niente”*, alla pagina internet
[http://btdigg.org/search?info_hash=ed699e5e24677f1980134972ce1da740fe3f9f81&q=Vasco Rossi | Vivere o niente](http://btdigg.org/search?info_hash=ed699e5e24677f1980134972ce1da740fe3f9f81&q=Vasco+Rossi+Vivere+o+niente);
 - *“Vasco Rossi | Il mondo che vorrei”*, alla pagina internet
[http://btdigg.org/search?info_hash=856ef78987bbbe01756310b8eeaf73fe3fafb375&q=Vasco Rossi | Il mondo che vorrei](http://btdigg.org/search?info_hash=856ef78987bbbe01756310b8eeaf73fe3fafb375&q=Vasco+Rossi+Il+mondo+che+vorrei);
 - *“Vasco Rossi | Stupido Hotel”*, alla pagina internet
[http://btdigg.org/search?info_hash=a233842f04077c8ac34502123e680c1b4a9a8166&q=Vasco Rossi | Stupido hotel](http://btdigg.org/search?info_hash=a233842f04077c8ac34502123e680c1b4a9a8166&q=Vasco+Rossi+Stupido+hotel);
 - *“Vasco Rossi | Liberi liberi”*, alla pagina internet
[http://btdigg.org/search?info_hash=391f73ce3387aa59d7d5d4ad4db124f668ff130a&q=Vasco Rossi | Liberi liberi](http://btdigg.org/search?info_hash=391f73ce3387aa59d7d5d4ad4db124f668ff130a&q=Vasco+Rossi+Liberi+liberi);
 - *“Vasco Rossi | Gli spari sopra”*, alla pagina internet



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- http://btdigg.org/search?info_hash=30a0a6c2b0ef6009413f2c321379eaf7b79b0a2d&q=Vasco Rossi | Gli spari sopra;
- “*Jovanotti | Ora*”, alla pagina internet
http://btdigg.org/search?info_hash=82b74ca13862a7a8fd3d09cb541357926ea453a5&q=Jovanotti | Ora;
 - “*Jovanotti | Backup 1987-2012*”, alla pagina internet
http://btdigg.org/search?info_hash=6771b81608bf80e7000fdcb3cfe11f2fbd3d5c&q=Jovanotti | Backup 1987-2012;
 - “*Emma | Sarò libera*”, alla pagina internet
http://btdigg.org/search?info_hash=2306481cea0fc3f2e628349a138dea836b799ad4&q=Emma | Sarò libera;
 - “*Emma | Schiena*”, alla pagina internet
http://btdigg.org/search?info_hash=e758b73aff868bcb38cb5a813a074045519a5b56&q=Emma | Schiena;
 - “*Emma | Schiena Vs Schiena*”, alla pagina internet
http://btdigg.org/search?info_hash=69b5ffc546eb2a30c2bc34b0027fb93eb6d01796&q=Emma | Schiena Vs Schiena;
 - “*Biagio Antonacci | Sapessi dire no*”, alla pagina internet
[http://btdigg.org/search?info_hash=de6bde8b07fe42ca8ffa5fe2c79ad2e3b91855e3&q=Biagio Antonacci | Sapessi dire no](http://btdigg.org/search?info_hash=de6bde8b07fe42ca8ffa5fe2c79ad2e3b91855e3&q=Biagio Antonacci | Sapessi dire no;)
 - “*Gianna Nannini | Io e te*”, alla pagina internet
http://btdigg.org/search?info_hash=7e5105845b0bee25cf1ad34d3602dcc25eec2e&q=Gianna Nannini | Io e te;
 - “*Gianna Nannini | Inno*”, alla pagina internet
http://btdigg.org/search?info_hash=72ec2a9bef3e2e7ce7cee2cc1cf3210a396a4117&q=Gianna Nannini | Inno;
 - “*Fedez | Signor Brainwash - L'arte di accontentare*”, alla pagina internet
http://btdigg.org/search?info_hash=c441446e8280a0045eab2979e8aa2745bc9e2bb9&q=Fedez | Signor Brainwash;
 - “*Marco Mengoni | Pronto a correre*”, alla pagina internet
http://btdigg.org/search?info_hash=1a61008c29d280febbbc58f3e2c852e5421469b30&q=Marco Mengoni | Pronto a correre;
 - “*Marco Mengoni | Solo 2.0*”, alla pagina internet
http://btdigg.org/search?info_hash=4ce0340c57875da2a488e54cbc4accee2ba8df40&q=Marco Mengoni | Solo 2.0;
 - “*Alessandra Amoroso | Amore puro*”, alla pagina internet
http://btdigg.org/search?info_hash=73d637c87248946b6b3e8d2960080d32cab91919&q=Alessandra Amoroso | Amore puro;
 - “*Alessandra Amoroso | Cinque passi in più*”, alla pagina internet
http://btdigg.org/search?info_hash=681d08396d4af0046e3d30e199db1f419ae1f90b&q=Alessandra Amoroso | Cinque passi in più;
 - “*Alessandra Amoroso | Senza nuvole*”, alla pagina internet



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

[http://btdigg.org/search?info_hash=42a7f80c1a9c08696b1cb5bfd3662b95822021db&q=Alessandra Amoroso | Senza nuvole +le+apparenze+Special+Edition+IDN+CREW.torrent;](http://btdigg.org/search?info_hash=42a7f80c1a9c08696b1cb5bfd3662b95822021db&q=Alessandra+Amoroso+|+Senza+nuvole+le+apparenze+Special+Edition+IDN+CREW.torrent;)

- “Giorgia | Dietro le apparenze”, alla pagina internet
[http://btdigg.org/search?info_hash=4f428880254c32e9d87e21648570d5e688e06538&q=Giorgia | Dietro le apparenze;](http://btdigg.org/search?info_hash=4f428880254c32e9d87e21648570d5e688e06538&q=Giorgia+|+Dietro+le+apparenze;)
- “Lucio Dalla/Henna”, alla pagina internet
[http://btdigg.org/search?info_hash=4f66790290f52d5368f2c7cd6b41aa7ca6f03deb&q=Lucio Dalla | Henna.](http://btdigg.org/search?info_hash=4f66790290f52d5368f2c7cd6b41aa7ca6f03deb&q=Lucio+Dalla+|+Henna.)

2. Il soggetto istante dichiara che “[...] il sito diffonde link “magnet”, evoluzione dei cd. file torrent, con cui gli utenti hanno la possibilità di acquisire il contenuto tutelato” e che “la reiterata attività di segnalazione e richiesta di rimozione da parte della Federazione, avvenuta secondo le modalità di autoregolamentazione indicate dal sito e per le opere oggetto della presente istanza, ha avuto esito negativo”.

3. Dalle verifiche condotte sul sito internet oggetto dell’istanza, è emerso che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul medesimo sito è risultata, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FPM dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41.

4. Questi elementi inducevano a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

5. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza è emerso quanto segue: il nome a dominio del sito internet oggetto dell’istanza risulta registrato per conto della Whois Proof LLP, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente, la quale risulta avere sede a Portland (OR), PO Box 4120 - 97208-4120; i contatti forniti sono il n. di telefono +1.5038678480 e l’indirizzo di posta elettronica r9d4849ivzf@whoisproof.com; i servizi di *hosting*, e i *server* impiegati, risultano verosimilmente forniti dalla società Sweden Dedicated, con sede in Värmdövägen 87, 13135 Näckå (Svezia), e indirizzo di posta elettronica abuse@swedendedicated.com; il 2% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

6. Con comunicazione del 17 luglio 2014 (prot. n. DDA/0000925), la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 46/DDA/LC relativo all’istanza DDA/123, rilevando che la stesse non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione ha, altresì, rappresentato di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei termini abbreviati di cui



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

all'articolo 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo, nonché della circostanza che l'istanza fosse pervenuta da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del medesimo Regolamento.

7. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito *btdigg.org* oggetto dell'istanza, in data 17 luglio 2014 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, con la società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di hosting e alla quale sono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante.

8. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria risulta che il sito oggetto dell'istanza ospita una significativa quantità di opere digitali accessibili tramite link *magnet*, evoluzione dei cd. file *torrent*, ovvero codici alfanumerici di collegamento, per mezzo dei quali gli utenti sono posti nella condizione di interagire ai fini della fruizione delle opere digitali, che il soggetto FPM dichiara essere di titolarità delle società Warner Music Italia Srl, Universal Music Italia Srl e Sony Music Entertainment Italy SpA, detentrici dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza.

9. Dalle verifiche svolte attraverso gli uffici della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) non risultano rilasciate licenze MSP (Multimedia Service Provider) al sito *btdigg.org* oggetto dell'istanza. Dai riscontri effettuati sul sito in questione, risulta confermata l'accessibilità alle opere oggetto delle istanze nonché a numerose altre opere digitali, di cui molte afferenti alle società per conto delle quali FPM ha presentato le istanze, ciò configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16 e 72 e ss. e 80, della legge n. 633/41.

10. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul sito *btdigg.org*, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41.

11. L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'articolo 9, comma 1, lett. e), del Regolamento, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie.

12. L'art. 8, comma 4, del Regolamento prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore.

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito internet btdigg.org, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito btdigg.org, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta adeguandosi alla lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani